



COMUNE DI LATRONICO

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI DI COPPIA RESIDENTI E STABILMENTE CONVIVENTI NEL COMUNE DI LATRONICO

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 23.12.2015,
ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.**

Art. 1 – Principi

Il Comune di Latronico, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 2 comma 1 del proprio Statuto riconosce e garantisce i diritti della persona umana, sia come singolo sia come componente delle formazioni sociali, fra cui corrisponde anche l'unione di coppia come definita nei successivi articoli.

Art. 2 – Unione di coppia

Ai fini del presente Regolamento si intende per unione di coppia quella costituita da due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi, conviventi ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Art. 3 – Limiti di applicabilità

Il regime amministrativo delle unioni di coppia qui regolamentato si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Latronico, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi delle Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 4 – Istituzione del Registro Amministrativo delle unioni di coppia

E' istituito presso il servizio anagrafe un **Registro Amministrativo delle unioni di coppia residenti e stabilmente conviventi nel Comune di Latronico**, caratterizzate dall'esistenza di un legame affettivo valevole ai fini contemplati nel presente Regolamento.

Art. 5 – Iscrizione nel Registro

1. Possono chiedere di essere iscritte al Registro delle unioni di coppia due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e stabilmente conviventi nel Comune di Latronico, le quali facciano parte dello stesso nucleo familiare anagrafico e che dichiarino, secondo il modello allegato A, l'esistenza di un rapporto affettivo con connesso vincolo di reciproca assistenza morale e materiale e la partecipazione di entrambe alle esigenze di vita comune. Qualora dello stesso nucleo familiare anagrafico facciano parte più persone, l'iscrizione è riservata alla coppia richiedente.
2. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate. Non può altresì essere richiesta da persone legate fra loro da rapporti di parentela, affinità, adozione, affidamento, tutela e curatela. L'impedimento determinato da rapporto di coniugio e di affinità cessa al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

L'iscrizione è ammessa per le persone dello stesso sesso che risultano coniugate all'estero e per le persone ivi legate da un rapporto di unione civile comunque denominato, per le quali non necessita il requisito temporale di coabitazione di cui al successivo comma 4.

3. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune dagli interessati. La domanda di iscrizione al Registro deve essere corredata dai documenti di riconoscimento di entrambe/i e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato B. In caso di domanda presentata in maniera disgiunta, essa si perfeziona con l'acquisizione della seconda e corrispondente domanda in ordine temporale, che venga presentata entro sette giorni dalla prima.
4. Gli interessati, al momento dell'iscrizione, devono risiedere nel Comune di Latronico ed essere coabitanti in maniera continuativa, anche in altro Comune o stato estero di provenienza, da almeno sei mesi.
5. L'Ufficio provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti, acquisendo nel caso la documentazione relativa ai Comuni o agli Stati esteri di provenienza.

Art. 6 – Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Latronico determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della connessa reciproca assistenza morale e/o materiale, al cancellazione avviene solo su richiesta di uno o di entrambi gli interessati.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta di cancellazione, il Comune provvede a inviare all'altro componente l'unione di coppia una comunicazione preliminare alla cancellazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tal caso la cancellazione avviene decorsi 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione. In tale periodo la richiesta di cancellazione può essere revocata esclusivamente su richiesta congiunta dei componenti l'unione.
4. La cancellazione determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo dà luogo altresì alla rescissione della famiglia anagrafica ai sensi del D.P.R n. 223 del 30 maggio 1989.
5. L'unione di coppia cessa con la morte di uno dei componenti, fatti salvi i benefici già attribuiti dal Comune nell'ambito della propria competenza dei quali – previa verifica

della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite. Sono altresì fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 8.

Art. 7 – Attività di sostegno delle unioni di coppia

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a tutelare e sostenere le unioni di coppia anche al fine di superare situazioni di discriminazione e di favorire la loro integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Le aree tematiche per le quali gli interventi comunali di tutela e di sostegno vengono previsti sono i seguenti (elencati in maniera semplificativa e non esaustiva):
 - Casa e abitazione;
 - Sanità e servizi sociali e per gli anziani;
 - Polizia mortuaria;
 - Formazione, scuola e servizi educativi;
 - Diritti e partecipazione;
 - Trasporti
3. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni qui regolamentate condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle situazioni di disagio.
4. All'interno del Comune di Latronico, chi iscrive al Registro è equiparato al coniuge e al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto, ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 8 – Disposizioni in materia di polizia mortuaria

1. Si applica, in mancanza di disposizioni scritte di volontà del defunto, solo in assenza di opposizione da parte di parenti prossimi dello stesso.
2. Il convivente superstite è tenuto a partecipare al pagamento degli oneri comunali dovuti per le operazioni funerarie.
3. L'iscritto al registro è equiparato al coniuge ed ai parenti prossimi per l'ammissibilità alla tumulazione in cappelle gentilizie e in altri spazi di sepoltura concessi a ciascuno dei componenti la coppia.
4. Per quanto occorra ed in particolare per la possibilità di ammissione della salma nel cimitero comunale e per le altre situazioni contemplate nei precedenti commi 1 e 3, il Comune di Latronico riconosce il valore di rapporti stabili di convivenza in altri Comuni o all'estero.

Art. 9 – Rilascio di attestato di unione basata su vincolo affettivo

1. L'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati, rilascia attestato di "unione di coppia basata su vincolo affettivo" in base a quanto previsto dal Regolamento anagrafico, in coerenza a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989) ed alle previsioni e per gli effetti del presente Regolamento.
2. L'attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento dei diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di richiesta presentata successivamente all'iscrizione, l'ufficio competente verifica l'attualità dei requisiti forviali di convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 10 – Pubblicità e diffusione degli atti

1. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi delle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
2. La diffusione dei dati contenuti nel Registro, salva la modalità anonima per fini statistici, è consentita soltanto su autorizzazione espressa di entrambi i componenti la coppia.

Art. 11 – Norme finali

1. La disciplina comunale delle unioni di coppia qui regolamentate ha rilevanza esclusivamente amministrativa, non assumendo alcuna interferenza con la disciplina vigente in materia di diritto di famiglia e con altre normative di competenza dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, salvo il termine per gli atti di cui al punto 3) della stessa deliberazione.

Allegato A

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI DI
COPPIA (domanda congiunta)**

Il/le sottoscritti/e

1. nato/a a il / / e residente a Latronico in via
2. nato/a a il / / e residente a Latronico in via

CHIEDONO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al Regolamento per le unioni di coppia residenti e stabilmente conviventi nel Comune di Latronico, di essere iscritti nel registro Amministrativo delle Unioni di Coppia;

DICHIARANO

l'esistenza di un rapporto affettivo con connesso vincolo di reciproca assistenza morale e materiale e la partecipazione di entrambi/e alle esigenze di vita comune

Latronico, li

Firma

Firma

Allegato A

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI DI
COPPIA (domanda disgiunta)**

Il/la sottoscritto/a

- nato/a a il / / e residente a Latronico in via

CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al Regolamento per le unioni di coppia residenti e stabilmente conviventi nel Comune di Latronico, di essere iscritti nel registro Amministrativo delle Unioni di Coppia, costituita con:

Il/la signor/a

- nato/a a il / / e residente a Latronico in via

DICHIARA

- l'esistenza di un rapporto affettivo con connesso vincolo di reciproca assistenza morale e materiale e la partecipazione di entrambi/e alle esigenze di vita comune;
- di essere consapevole che la domanda si perfeziona solo con l'acquisizione da parte dell'ufficio di corrispondente e reciproca domanda che venga presentata dal convivente.

Latronico, li

Firma

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

l/le sottoscritti/e

1. _____ nato/a a _____ il ___ / ___ / ___ e residente a
Latronico in via _____

2. _____ nato/a a _____ il ___ / ___ / ___ e residente a
Latronico in via _____

In relazione alla richiesta di iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni di Coppia,
ai sensi del vigente Regolamento per il riconoscimento delle unioni di coppia

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28/12/2000 n. 445

1. Di non essere tra di loro legati da vincoli di coniugio, parentela, affinità, adozione, affidamento, tutela e curatela;
2. Di essere residenti nel Comune di Latronico e coabitanti da almeno sei mesi;
3. Di essere a conoscenza del fatto che qualora cessi la situazione di coabitazione o la residenza di uno dei soggetti, l'Ufficio provvederà alla cancellazione immediata dei nominativi dal Registro. Tale cancellazione avrà luogo anche su espressa richiesta di uno o di entrambi i suddetti, secondo le procedure di cui al vigente Regolamento, e comporterà la rescissione della famiglia anagrafica di cui al D.P.R n. 223 del 30/05/1989)

(Firma)

(Firma)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 28/12/2000, n. 445 il sottoscritto dichiara che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza.

Latronico, li _____

L'incaricato